



- 9 OTT. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **9 ottobre** alle ore **15.45**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0058828 del 04.10.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Lagana, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri (entra alle ore 15.48), sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti (entra alle ore 15.48), dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 16.10), dott. Massimiliano Rizzo (entra alle ore 15.53), sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA

224/12

RETI/21

12/2



- 9 OTT. 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile

Dott. Alessandro Bartoletti
[Signature]

PERVENUTO IL

- 4 OTT. 2012

RIP. V - SETT. III

NUOVE LINEE GUIDA PER CENTRI INTERUNIVERSITARI.

Il Presidente espone, per la discussione, la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione Ricerca Scientifica e Innovazione.

Si rammenta che i Centri Interuniversitari (C.I.) sono disciplinati dall'art. 91 del DPR 382/80 (Collaborazione interuniversitaria) che così dispone

[...] possono essere altresì costituiti, tramite convenzioni tra le Università interessate, centri di ricerca o centri di servizi interuniversitari, rispettivamente quali strumenti di collaborazione scientifica tra docenti di università diverse o quali sedi di servizi scientifici utilizzati da più Università. [...]

Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca, o ad altre ricerche che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

La Sapienza ha originariamente regolamentato la partecipazione e/o l'adesione a centri interuniversitari dotandosi di linee guida, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.11.1998, contenenti le seguenti specifiche:

- La proposta di costituzione e/o adesione ad un C.I. deve essere obbligatoriamente accompagnata da un "piano di fattibilità" predisposto dalla struttura proponente che evidensi i presupposti di fatto, nonché le ragioni scientifiche, giuridiche ed economiche che sostanziano la scelta.
- Le convenzioni istitutive non possono prevedere: clausole di "rinnovo tacito"; è esclusiva competenza degli OO.CC. dell'Ateneo deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta.
- Per il rinnovo è necessaria la relazione scientifica sull'attività svolta nel periodo precedente, predisposta dai Direttori dei C.I.
- A partire dall'1.1.2000 – gli oneri necessari al funzionamento (dotazione), finora assunti in carico sul Bilancio Universitario (B.U.), dovranno gravare:
 - per "1/3" sul B.U.,
 - per "2/3" sul Bilancio delle strutture dipartimentali proponenti,
 - eccezionalmente, e solo in casi in cui sia riconosciuto l'interesse generale dell'Ateneo, totalmente sul B.U.

L'evoluzione della realtà universitaria, l'esplicito riconoscimento dei centri interuniversitari nell'art. 11 del nuovo Statuto de "La Sapienza", le conseguenti esigenze di adeguare le normative interne alle più vaste necessità delle strutture di che trattasi hanno condotto alla riformulazione di dette linee guida che hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 13.10.2011 e la



- 9 OTT. 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE
Settore Convenzioni
Il Responsabile
Dott. Massimo Bartolotti

Massimo Bartolotti

presa d'atto del Collegio dei Sindaci così come riportato nel verbale n. 594 del 17.11.2011.

In particolare, è stata ampliata la parte relativa agli obblighi dei membri Sapienza all'interno degli organi dei centri ponendo l'accento sui seguenti obblighi:

- garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuale direttive d'azione;
- garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- trasmettere copia del bilancio, così come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità", alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- trasmettere annualmente agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione scientifica esaustiva sulle attività svolte dal Centro.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

E' stato, altresì, previsto che la gestione contabile del C.I. sia disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Inoltre, laddove la sede amministrativa del Centro sia presso la Sapienza, deve essere previsto un contributo da parte delle altre università che partecipano per coprire gli oneri indiretti derivanti alla Sapienza stessa dalle attività del centro.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo.

S
Il Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, nella seduta del 6.12.2011, ha deliberato di approvare le nuove linee guida in materia di partecipazione e/o adesione a centri



- 9 OTT. 2012

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile
Dott. Massimo Bartoletti

interuniversitari e di apportare le più opportune modifiche al format convenzionale adottato.

Tuttavia, le criticità più recentemente emerse e riguardanti la gestione di alcuni centri interuniversitari hanno indotto l'Amministrazione a rivedere alcuni punti delle nuove linee guida per meglio tutelare la Sapienza.

In particolare:

- alla voce contenuto della convenzione istitutiva è stata prevista la figura del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico con competenze amministrativo-contabili il primo (da eleggersi tra i docenti afferenti all'Università sede amministrativa del Centro) e con competenze di coordinamento delle attività scientifiche e di ricerca il secondo;
- alla voce gestione contabile, laddove la sede amministrativa del Centro sia presso la Sapienza, la previsione di un contributo, da parte delle altre Università afferenti, volto a coprire gli oneri indiretti derivanti alla Sapienza stessa dalle attività del Centro è stato sostituito dalla seguente indicazione:

I Centri interuniversitari con sede amministrativa presso la Sapienza devono rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per i propri immobili calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il Centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

Infine, è stata inserita la voce recesso e disattivazione che così recita:

Nei casi di:

- manifesta e perdurante criticità finanziaria del Centro;
- inadempienza, da parte dei membri Sapienza, a quanto previsto al punto 4) lettera d) delle presenti linee guida la Sapienza si riserva di procedere al recesso dal Centro od alla disattivazione del medesimo nel caso in cui ne sia sede amministrativa.

Al riguardo, si rammenta che il succitato punto 4) lettera d) fa riferimento all'obbligo di trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci (preventivi e consuntivi) come da Regolamento per l'Amministrazione la Finanza e la contabilità della medesima alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate.

Si rappresenta, infine, che la Commissione Mista Centri e Consorzi, nella seduta del 24.7.2012, ha espresso parere favorevole nel merito. La presente relazione sarà sottoposta alla prima seduta utile del Senato Accademico.

Allegati parte integrante: linee guida vigenti;
nuove linee guida;
format convenzionale.



- 9 OTT. 2012

..... O M I S S I S

DELIBERAZIONE N. 224/12

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Letta la relazione istruttoria;
- Visto l'art. 91 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;
- Lette le linee guida vigenti in materia di partecipazione e/o adesione a Centri interuniversitari approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6.12.2011;
- Esaminata la bozza di nuove linee guida predisposta dall'Ufficio Valorizzazione Ricerca e Innovazione;
- Preso atto del parere favorevole espresso al riguardo dalla Commissione Mista Centri e Consorzi nella seduta del 24.7.2012;
- **Presenti e votanti n. 20:** con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore generale e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Sobrero, De Nigris Urbani, Lucchetti, Maniglio, Rizzo, Romano e Senatore

DELIBERA

- di approvare le nuove linee guida de "La Sapienza" in materia di partecipazione e/o adesione a Centri interuniversitari, subordinatamente al parere favorevole del Senato Accademico.

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

CENTRI INTERUNIVERSITARI

Linee guida in vigore

I Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del d.p.r. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

Modalità di costituzione e/o adesione ad un C.I.

La proposta di costituzione e/o adesione ad un C.I., inviata al Magnifico Rettore della Sapienza, dovrà obbligatoriamente essere accompagnata da:

1. il piano di fattibilità predisposto dalla struttura dipartimentale proponente, che evidensi i presupposti di fatto, nonché le ragioni scientifiche, giuridiche ed economiche che sostanziano la scelta;
2. la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati all'adesione al C.I.;
3. la bozza di convenzione istitutiva e/o atto costitutivo e/o statuto già condiviso da tutte le Università partecipanti;
4. la lettera d'intenti delle Università partecipanti alla proposta di costituzione del Centro e/o eventuali comunicazioni di delibere in tal senso favorevoli.

La proposta di costituzione e/o adesione al C.I. verrà preliminarmente vagliata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. Sapienza.

Gestione contabile

La gestione contabile del C.I. è disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Inoltre, laddove la sede amministrativa del Centro sia presso la Sapienza, deve essere previsto un contributo da parte delle altre università afferenti per coprire gli oneri indiretti derivanti alla Sapienza stessa dalle attività del centro.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo.

Obblighi membri Sapienza all'interno del Centro

Per la revoca del mandato, i membri Sapienza devono rispettare i seguenti obblighi:

- garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;
- garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- trasmettere copia del bilancio, così come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità", alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- trasmettere annualmente agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione scientifica esaustiva sulle attività svolte dal Centro.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

Rinnovo e durata

Le convenzioni istitutive devono prevedere clausole di "**rinnovo espresso**". È esclusiva degli OO.CC. degli Atenei la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta. È necessario, pertanto, specificare nel testo convenzionale la relativa durata (che non dovrà essere inferiore ai tre anni) del Centro e, al tempo stesso, esplicitarne la possibilità di rinnovo.

Obblighi

I CC.II. devono trasmettere agli Uffici preposti dell'Amministrazione:

- una copia dei bilanci così come previsto dal Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità;
- una relazione esaustiva sulle attività svolte dal CI nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale afferente alla Sapienza.

CENTRI INTERUNIVERSITARI

Nuove linee guida

I Centri Interuniversitari (C.I.), la cui disciplina normativa è prevista dall'art. 91 del d.p.r. 382/80, costituiscono uno strumento di collaborazione scientifica tra docenti di Università diverse afferenti a più dipartimenti. Le attività di tali centri possono in particolare essere connesse alla partecipazione a progetti scientifici finalizzati, promossi da enti pubblici di ricerca o da altre ricerche, che l'Università svolge sulla base di contratti o convenzioni.

1) Modalità di costituzione e/o adesione ad un C.I.

- Chiara indicazione del titolo e della tipologia del Centro
- elenco di tutti i partecipanti, sia interni all'Ateneo (Dipartimenti, Facoltà, ecc.), sia esterni ad esso, con breve presentazione della natura, degli obiettivi e dei programmi di attività previste per il Centro
- la delibera di approvazione del Consiglio di Dipartimento e/o dei Dipartimenti interessati all'adesione al Centro
- la lettera d'intenti delle Università partecipanti alla proposta di costituzione del Centro e/o eventuali comunicazioni di delibere in tal senso favorevoli
- descrizione dell'attività del Centro ed eventuale indicazione della sede
- bozza della Convenzione istitutiva
- indicazione della misura e della provenienza dei finanziamenti di cui il Centro prevede di poter disporre
- previsione dei benefici derivanti dalla partecipazione al Centro, di qualunque natura essi siano (benefici culturali, di collaborazione scientifica, di acquisizione di risorse, di prestigio, ecc.)
- previsione degli impegni che il Dipartimento andrà ad assumere in termini di personale, mezzi, risorse, strutture, impianti, strumenti e forme di finanziamento.

La partecipazione dell'Ateneo dovrà sempre conformarsi al principio generale di un buon livello scientifico dell'attività svolta dal Centro e dovrà caratterizzarsi prevalentemente nell'apporto di prestazioni di carattere tecnico-scientifico.

La proposta di costituzione e/o adesione al Centro, inviata al Magnifico Rettore della Sapienza, verrà preliminarmente vagliata dalla Commissione Mista Centri e Consorzi dell'Ateneo e sottoposta, per l'approvazione, agli OO.CC. Sapienza.

2) Contenuto della Convenzione istitutiva

Nella Convenzione istitutiva devono essere indicati:

- Denominazione del Centro
- Finalità e funzioni
- Composizione del Centro

- Organi del Centro e relativi compiti (per es.: Direttore Amministrativo e Direttore Scientifico, Consiglio di Gestione o Direttivo, Consiglio Scientifico ecc.)
- Norme sulla gestione amministrativo-contabile
- Sede amministrativa
- Durata e recesso
- Nuove adesioni
- Norme sulla tutela della proprietà intellettuale
- Norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro
- Norme sull'utilizzo di spazi e risorse dei Dipartimenti coinvolti

In particolare:

- Il Direttore rappresenta con mandato il Centro. È eletto dal Consiglio Scientifico esclusivamente tra i docenti afferenti all'Università sede amministrativa del Centro stesso che, ai sensi dell'art. 2 comma 11 della L. 240/2010, assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
- Il Direttore Scientifico ha la responsabilità di tutte le attività scientifiche e di ricerca del Centro. Si potrà avvalere della collaborazione dei docenti universitari che compongono il Consiglio Scientifico e potrà essere scelto anche tra eminenti personalità nel proprio ambito di ricerca, anche Docenti non di ruolo.

3) Gestione contabile

La gestione contabile del C.I. è disciplinata dal "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro stesso.

Non è previsto alcun contributo a carico del bilancio universitario o di fondi propri del Dipartimento proponente in quanto il C.I. dovrà garantire totale autofinanziamento per l'espletamento delle proprie attività scientifiche e di ricerca.

Il personale tecnico-amministrativo afferente alle Università partecipanti non potrà operare all'interno del Centro. Tale divieto non riguarda la figura del Segretario amministrativo che potrà avere solo un'assegnazione ad interim.

I Centri interuniversitari con sede amministrativa presso la Sapienza devono rimborsare i costi di gestione che l'Ateneo sostiene per i propri immobili calcolati periodicamente con apposito provvedimento amministrativo. Qualora il centro richieda all'Ateneo la disponibilità di ulteriori servizi (per esempio l'utilizzo di linee telefoniche) anche tali costi dovranno essere rimborsati.

4) Obblighi membri Sapienza all'interno del Centro

Per la revoca del mandato, i membri Sapienza devono rispettare i seguenti obblighi:

- a) trasmettere garantire un monitoraggio semestrale coordinandosi con il gli Uffici Amministrativi preposti dell'Ateneo ed assicurando una tempestiva trasmissione dei documenti richiesti di volta in volta dall'Ufficio che, in tal modo, potrà provvedere ad informare gli Organi di Governo dell'Ateneo e ad impartire conseguentemente opportune e puntuali direttive d'azione;

- b) garantire, nell'arco dell'intero mandato, un'assidua presenza nelle riunioni degli organismi di propria nomina, al fine di evitare un numero di assenze pari o superiore ai 2/3 delle relative sedute;
- c) trasmettere, entro 30 gg dallo svolgimento del Consiglio, copia del relativo verbale della seduta corredata da un'apposita relazione contenente osservazioni e commenti allo stesso verbale;
- d) trasmettere, entro 30 giorni dalla loro approvazione, copia dei bilanci (preventivi e consuntivi), come da "Regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilità" della medesima, alla sede amministrativa del Centro nonché a tutti i Rettori delle Università partecipate;
- e) trasmettere entro il 28 febbraio di ciascun anno agli Uffici preposti dell'Amministrazione una relazione sull'attività svolta negli Organi del Centro evidenziando i benefici derivanti all'Ateneo dalla partecipazione ad essi.

Laddove il mancato rispetto degli obblighi sopraelencati provochi un aggravio finanziario per il B.U., l'Amministrazione valuterà la sussistenza degli estremi di una responsabilità diretta dei docenti Sapienza che partecipano al Centro, nonché del/i dipartimento/i di afferenza dei docenti medesimi.

5) Rinnovo e durata

Le convenzioni istitutive devono prevedere clausole di **rinnovo espresso**. È esclusiva degli OO.CC. degli Atenei la competenza a deliberarne il rinnovo, previa analisi dell'attività scientifica svolta. È necessario, pertanto, specificare nel testo convenzionale la relativa durata (che non dovrà essere inferiore ai tre anni) del Centro e, al tempo stesso, esplicitarne la possibilità di rinnovo.

6) Recesso e disattivazione

Nei casi di:

- manifesta e perdurante criticità finanziaria del Centro;
- inadempienza, da parte dei membri Sapienza, a quanto previsto al punto 4) lettera d) delle presenti linee guida

la Sapienza si riserva di procedere al recesso dal Centro od alla disattivazione del medesimo nel caso in cui ne sia sede amministrativa.

7) Obblighi

I CC.II. devono trasmettere agli Uffici preposti dell'Amministrazione:

- una copia dei bilanci così come previsto dal Regolamento di Finanza, Amministrazione e Contabilità;
- una relazione esaustiva sulle attività svolte dal CI nonché sull'effettivo coinvolgimento delle strutture e del personale afferente alla Sapienza.

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA

Convenzione per l'istituzione di un "Centro Interuniversitario di Ricerca".

Tra

L'Università di Roma "La Sapienza", con sede e domicilio fiscale in Roma, P.le Aldo Moro n. 5, codice fiscale n. 80209930587, rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

E

L'Università degli Studi di con sede e domicilio fiscale in via codice fiscale n. rappresentata dal Rettore Prof., autorizzato a firmare il presente atto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 91 del D.P.R. n. 382 dell'11.7.1980 e dei riferimenti in esso contenuti, si stipula e si conviene quanto segue:

- a) tra le Università sopra indicate, rappresentante dai Rettori che sottoscrivono la presente convenzione, è costituito il Centro Interuniversitario di Ricerca " al fine di gestire quelle iniziative comuni riguardanti attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline scientifico ed integrando, nel caso gli scopi perseguiti dal Centro Interuniversitario di Ricerca
- b) il Centro Interuniversitario di Ricerca è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza, quale Statuto del centro medesimo.

ART. 1 Scopo del centro

Il Centro si propone:

- a) promuovere, eseguire e coordinare ricerche su
- b) favorire lo scambio di informazioni fra gli Istituti e Dipartimenti delle Università, anche nel quadro di una collaborazione con altri Istituti o Dipartimenti universitari e con gli Istituti ed i Centri del e del, i Centri di Ricerca di Enti pubblici, Enti Morali che operano nel settore, sia nell'ambito nazionale che internazionale;
- c) stimolare le iniziative di divulgazione scientifica e di collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale;
- d) stimolare accordi di collaborazione internazionale con altri gruppi stranieri che si occupano di ricerche simili.

ART. 2 – Sede del Centro

Il Centro ha sede, ai soli fini amministrativi ed organizzativi, presso l'Università di

Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani ed ai programmi elaborati dal Consiglio Scientifico di cui ai successivi artt. 6 e 7. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università convenzionate, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

ART. 3 – Attività del Centro

Il Centro persegue i propri scopi:

- a) curando la realizzazione di servizi tecnologici;
- b) curando la diffusione dell'informazione;
- c) organizzando corsi, seminari e convegni;
- d) promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori;
- e) proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- f) promuovendo la formazione di ricercatori nel settore;

nel rispetto di quanto stabilito dal primo comma dell'art. 91 del D.P.R. 382/80.

ART. 4 – Collaborazioni specialistiche esterne

Per lo svolgimento delle attività sopra elencate, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

ART. 5 – Composizione del Centro

I docenti ed i ricercatori delle Università convenzionate che svolgono ricerca nel campo ed in campi affini possono richiedere di entrare a far parte del Centro inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Scientifico. La domanda di afferenza al Centro deve essere accompagnata dalla delibera espressa dall'Organo preposto dell'Università dei richiedenti.

Dell'accoglimento di tali domande dovrà essere data tempestiva comunicazione ai Rettori delle Università di appartenenza dei richiedenti.

ART. 6 – Organi del Centro

Organi del Centro sono:

- a) il Consiglio Scientifico;
- b) il Direttore del Centro;
- c) il Consiglio di Gestione.

ART. 7 – Il Consiglio Scientifico

Il Consiglio Scientifico del Centro è composto da:

- un membro nominato dal Rettore di ogni Università contraente tra i docenti di ruolo che aderiscono al Centro;
- due membri eletti con le modalità di cui al regolamento elettorale, dai docenti e ricercatori delle Università contraenti che aderiscono al centro e nominati dal Rettore dell'Università di appartenenza.

Il Consiglio Scientifico può cooptare con decisione unanime, un membro tra rilevanti personalità scientifiche nel campo

Alle riunioni del Consiglio Scientifico possono essere invitati a partecipare rappresentanti degli Enti interessati all'attività del Centro.

Il Consiglio dura in carica tre anni. Elegge nel proprio seno il Direttore ed il Consiglio di Gestione.

Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà dei suoi componenti. Sono esclusi dal computo gli assenti giustificati.

Il Consiglio Scientifico fissa le linee generali dell'attività del Centro, assume tutte le delibere di carattere scientifico, elabora e trasmette annualmente agli Organi competenti programmi e relazioni consultive sull'attività del Centro articolate per sede e anche per fonte di finanziamento. Assume ogni iniziativa atta a realizzare le finalità del Centro di cui all'art. 1 del presente atto in particolare approva i bilanci preventivi e consuntivi, predispone il regolamento interno del Centro e lo modifica su motivata proposta, con la maggioranza di 2/3 dei propri componenti.

Il Regolamento stesso sarà sottoposto a ratifica da parte degli Organi deliberanti delle Università consociate.

Il Consiglio Scientifico delibera su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Direttore.

Esprime la propria approvazione sulle richieste di nuove adesioni al Centro.

ART. 8 – Il Direttore

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

- a) rappresenta con mandato il Centro;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Gestione ed il Consiglio Scientifico;
- c) sottopone al Consiglio Scientifico per l'esame e l'approvazione il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- d) sovraintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque interessano il Centro.

Il Direttore è eletto dal Consiglio Scientifico del Centro tra i docenti ordinari, a tempo pieno, del Consiglio stesso e nominato dal Rettore della sede amministrativa; qualora la nomina riguardi un docente appartenente ad altra Università, questa potrà essere effettuata previo nulla osta del Rettore dell'Università di appartenenza del docente stesso. Dura in carica tre anni e può essere rieletto non più di due volte consecutive.

Il Direttore nomina un Vice Direttore che lo coadiuvi nell'espletamento delle sue funzioni e lo sostituisca in caso di sua assenza o impedimento. Il Vice Direttore è scelto tra i componenti del Consiglio di Gestione.

ART. 9 – Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione rende esecutive le iniziative deliberate dal Consiglio Scientifico, discute e predispone i bilanci preventivi e consuntivi ed esamina ogni altro argomento che gli viene sottoposto dal Direttore.

Il Consiglio di Gestione è composto dal Direttore, che lo presiede, e da un membro per ogni Università convenzionata, eletto dal Consiglio Scientifico tra i docenti e ricercatori facenti parte del Consiglio Scientifico stesso.

Il consiglio di Gestione si riunisce almeno tre volte l'anno su convocazione del Direttore. Il Direttore può inoltre convocarlo ogni volta che ciò sia necessario; è tenuto a convocarlo su richiesta di più di un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, sono esclusi dal computo dei componenti gli assenti giustificati.

ART. 10 – Funzionamento del Centro

La gestione del centro è disciplinata dal Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

I bilanci di previsione ed i conti consuntivi del Centro dovranno essere approvati dal Consiglio Scientifico rispettivamente entro il 30 novembre di ogni anno ed entro 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio e dovranno essere inviati a tutti i Rettori delle Università convenzionate.

Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

ART.11 – Finanziamenti

Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti:

- a) dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sulla quota in bilancio riservata a progetti di ricerca di interesse nazionale ai sensi ed agli effetti degli artt. 65 e 91 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 e su ogni capitolo di spesa riguardante le discipline di interesse;
- b) dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- c) da Enti di ricerca o da Organi di carattere sovranazionale o comunitario mediante apposite convenzioni nazionali ed internazionali;
- d) da altri Enti pubblici o fondazioni operanti in settori di interesse del Centro;
- e) da contributi per il raggiungimento delle finalità del centro.

Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Scientifico e firmate dal Direttore del Centro. L'amministrazione di tali finanziamenti sarà effettuata in conformità al Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza in vigore presso la sede amministrativa del Centro.

I contratti e le convenzioni previste dal presente articolo saranno stipulati in conformità a quanto stabilito nel citato Regolamento.

ART. 12 – Beni mobili

I beni mobili, acquistati con fondi assegnati al Centro, sono inventariati presso la sede amministrativa del Centro e destinati alle singole Università contraenti presso le quali i beni sono posti in funzione o in affidamento con apposita delibera del Consiglio Scientifico.

Allo scioglimento del Centro i beni rimangono di proprietà dell'Università presso cui sono al momento installati.

ART. 13 – Nuove adesioni

Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Scientifico, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione.

ART. 14 – Norme transitorie

Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione fanno parte del Centro i docenti ed i ricercatori specificati nell'allegato elenco, completo di un breve profilo scientifico degli stessi. Tale elenco sarà periodicamente aggiornato a cura del Direttore.

Nel primo anno di funzionamento il Consiglio Scientifico è composto dai soli membri nominati dai Rettori delle Università contraenti. In tale periodo il Consiglio Scientifico provvederà alla redazione del regolamento elettorale e delle norme di funzionamento interne del Centro.

Tutto quanto non espressamente previsto negli articoli precedenti sarà definito dal predetto Regolamento, che dovrà essere emanato entro 60 giorni dalla data della stipula del presente atto.

ART. 15 – Durata e recesso

La presente convenzione entra in vigore alla data di stipulazione e ha la validità di (non più di 5 anni). Con delibera delle Università consociate potrà essere rinnovata, previa presentazione di una relazione sui risultati dell'attività scientifica condotta, nonché del parere del Senato Accademico. Ciascuna Università consociata può esercitare l'azione di disdetta o recesso, da comunicarsi almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata R.R. indirizzata al Direttore del Centro.

Al termine della convenzione il Direttore del Centro presenterà ai Rettori delle Università contraenti una relazione sui risultati conseguiti.

ART. 16 – Arbitrato

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà definita da un Collegio arbitrale composto ed operante ai sensi dell'art. 806 e segg c.p.c.

ART. 17 – Registrazione

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – Tariffa Parte Seconda del D.P.R. n. 131/86.

ART. 18 – Imposta di bollo

La presente convenzione è esente in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 – tabella del D.P.R. n. 642/72.